



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 228 DEL 30 gennaio 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Giovanni Paolo Accinni, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 30 gennaio 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 21

RECLAMI

Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara e 3.000,00 € di ammenda inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luigi **DI BIAGIO** (gara Perugia-Internazionale del 19/1/2003 – C.U. n. 215 del 21/1/2003).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Luigi Di Biagio, calciatore tesserato per la Soc. Internazionale la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell'ammenda di 3.000,00 €, per il comportamento tenuto durante la gara Perugia-Internazionale del 19/1/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la condotta del calciatore non avrebbe avuto il carattere della violenza e che non sarebbe stata adeguatamente considerata l'assenza di qualsiasi conseguenza lesiva ai danni del giocatore avversario (come riferito dal direttore di gara), dovendo tuttavia ricorrere alle cure dei sanitari.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che in una azione di giuoco il calciatore Di Biagio ha colpito un avversario nella parte posteriore di una gamba con un calcio ribadito violento.

Tale comportamento, descritto in modo espresso e chiaro nel referto arbitrale e nella successiva integrazione redatta dal direttore di gara, è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare pericolosità della condotta e delle potenziali conseguenze dannose, nulla rilevando, in questo caso, la sussistenza o meno di lesioni "permanenti" del giocatore avversario colpito.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo del sig. ALBERTO Do Carmo Neto, calciatore della Soc. UDINESE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Udinese del 19/1/2003 – C.U. n. 215 del 21/1/2003).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Alberto Do Carmo Neto, tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Lazio-Udinese del 19/1/2003 ("perché ... a giuoco fermo, colpiva con una manata sulla nuca un avversario, facendolo cadere; infrazione rilevata da un Assistente"), ha proposto reclamo lo stesso giocatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed eccessiva in ragione dell'effettiva portata dei fatti.

Il reclamante, per quanto attiene la condotta oggetto del provvedimento del Giudice Sportivo, afferma di aver semplicemente fatto scorrere la propria mano sulla nuca dell'avversario, a seguito di un intervento falloso dallo stesso commesso nei confronti del reclamante. Tale condotta, a detta del reclamante, non solo non ha provocato alcun danno al giocatore avversario (che ha ripreso immediatamente il giuoco) ma non era nemmeno potenzialmente idonea ad arrecarlo, essendo tale comportamento privo di qualsiasi connotato violento e conseguenze dannose.

Alla riunione odierna, è comparso il reclamante ed il rappresentante della Società il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

Su richiesta della parte, la Commissione ha provveduto all'interpello dell'assistente del direttore di gara.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.

Infatti, da una attenta e complessiva lettura del referto arbitrale e dagli ulteriori chiarimenti forniti dall'assistente del direttore di gara all'uopo interpellato dalla Commissione, si deduce che il contatto fisico operato dal giocatore Alberto - pur costituendo comportamento sicuramente scorretto e sanzionabile - non è stato violento, né ha causato conseguenze dannose all'avversario.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo del calciatore Alberto Do Carmo Neto (Soc. Udinese) e di ridurre la sanzione inflitta ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo del sig. Oliver BIERHOFF, calciatore della Soc. CHIEVO VERONA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Juventus del 19/1/03 - C.U. n. 215 del 21/1/2003).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Oliver Bierhoff, tesserato per la Soc. Chievo Verona, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Chievo Verona-Juventus del 19/1/03 (“perché in segno di protesta, rivolgeva all'arbitro un'espressione ingiuriosa ed una irrispettosa”), ha proposto reclamo lo stesso giocatore, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata in ragione dell'effettiva portata dei fatti. Il reclamante ritiene non esatta la ricostruzione dell'accaduto fornita dall'arbitro, dovuta probabilmente ad una erronea percezione del fatto ad opera dello stesso. La frase pronunciata, in realtà, non sarebbe stata – a detta del reclamante – quella riportata nel referto, bensì una diversa imprecazione, certamente irrispettosa ma di contenuto meno grave (anche perché non rivolte ad offendere ma ad esprimere rabbia e disappunto) e non accompagnata da alcun gesto plateale di protesta nei confronti del direttore di gara.

Alla odierna riunione è comparso il difensore del calciatore Bierhoff, il quale concludeva chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato, in quanto la sanzione deve ritenersi congrua rispetto alla gravità dell'addebito.

Dagli atti ufficiali, risulta che il Bierhoff - dopo un fallo fischiato contro - ha rivolto ad alta voce una frase irrispettosa al direttore di gara, ponendo in essere un comportamento senza alcun dubbio offensivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 GENNAIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani